



Ordinanza n. 97 del 14-03-2025

**OGGETTO: MODIFICHE ALL'ORDINANZA SINDACALE N 117 DEL 20/03/2018
RECANTE:" MISURE DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA -LIMITAZIONI TEMPORALI
ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO TRAMITE GLI APPARECCHI PREVISTI DALLA
NORMATIVA STATALE".**

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n 117 del 20/03/2018 avente ad oggetto "*Misure di contrasto alla ludopatia-limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale*", con la quale sono state stabilite le fasce orarie di divieto di esercizio delle sale scommesse e delle sale VLT di cui all'art. 88 TULPS nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari, dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;

Vista la L.R Marche 27/07/2023, n 13 recante "*Modifiche alla legge regionale 7 Febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social-network)*" la quale prevede al comma 2 dell'art 2 (Modifiche all'art 5 L.R n 3/2017) la possibilità da parte degli enti locali, di disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di sei ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute e della quiete pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall'altro l'interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo;

Ritenuto pertanto dover conformarsi alla nuova disposizione che prevede un dimezzamento delle ore di interruzione del gioco e pertanto di procedere alla modifica dell'ordinanza n 117 del 20/03/2018 recante:" *Misure di contrasto alla ludopatia -limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale*", disponendo il numero massimo di sei ore complessive di interruzione quotidiana di gioco, confermando le premesse, le motivazioni e quant'altro contenuto nel predetto provvedimento;

Ritenuto altresì opportuno rimodulare le fasce orarie inserendo fra gli orari di apertura una interruzione obbligatoria al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio

psico-fisico e consentire, altresì, un tempo obbligatorio da dedicare al riposo;

Atteso che con nota n. 100489 del 29/10/2024 è stata trasmessa la proposta di modifica dell'ordinanza in trattazione alle associazioni di categoria F.I.T., C.N.A., Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, Federconsumatori, Adiconsum, Adoc e Mc Food & Drink, Assotrattenimento 2007, Slot Mob e SAPAR;

Visto il parere espresso dalla SAPAR, acquisito al protocollo in data 15/11/2024 n. 105975 in cui si riporta che:

“In spirito pienamente collaborativo e nella consapevolezza che lo sviluppo del gioco legale è condizione per la lotta al gioco illegale ci permettiamo tuttavia di suggerire una interruzione del funzionamento degli apparecchi dalle 5 alle 11 antimeridiane (o in alternativa dalle 6 alle 10) onde garantire la continuità dell'apertura delle sale e del funzionamento degli apparecchi al fine di prevenire il rischio di migrazione dell'utenza verso altre forme di gioco anche illegali. La fascia oraria proposta inoltre garantirebbe la continuità del servizio e la possibilità di gestire gli organici anche in relazione agli orari di lavoro del personale previsti dalla contrattazione collettiva in quanto non sarebbe prevista l'interruzione dalle 12 alle 15.

Con al presente si chiede infine di specificare espressamente che l'ordinanza si applica anche alle sale giochi di cui all'art. 86 del TULPS al fine di evitare incertezze applicative della medesima.

In considerazione delle motivazioni esposte, anche di carattere occupazionale, si chiede di prendere dunque in considerazione la proposta formulata e si chiede con la presente la fissazione di un incontro a riguardo.”;

Ritenuto accogliere parzialmente le proposte dell'Associazione SAPAR rimodulando l'orario di chiusura dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e precisando che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano anche alle sale giochi di cui all'art. 86 del TULPS limitatamente all'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale conferisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Dato atto che:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ORDINA

rettificare l'Ordinanza Sindacale 117 del 20/03/2018 recante *“Misure di contrasto alla ludopatia - limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale”*, stabilendo le seguenti fasce orarie di divieto di esercizio delle sale scommesse e delle sale VLT di cui all'art. 88 TULPS nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS, installati presso pubblici esercizi, sala da gioco di cui all'art. 86 del TULPS, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari, così come di seguito indicato:

- dalle ore 07:00 alle ore 10:00

- dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

DISPONE

di confermare le premesse, le motivazioni e quant'altro contenuto nell'Ordinanza Sindacale 117 del 20/03/2018 in particolare che:

- 1) gli apparecchi di intrattenimento e svago di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico;
- 2) la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 12.000,00 ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge regione Marche n. 3/2017;
- 3) ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro è tenuto ad osservare quanto sopra ordinato, nonché le seguenti prescrizioni:
 - a) è fatto obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all'interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
 - b) è fatto obbligo di esposizione con visibilità all'esterno del locale degli orari di apertura delle sale scommesse e delle sale VLT o di funzionamento dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS;
- 4) revocare la propria precedente ordinanza n. 81 del 04/03/2025.

AVVERTE CHE

il presente provvedimento, che ha efficacia il 30° giorno dalla pubblicazione, verrà comunicato a mezzo PEC alla Prefettura, Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Associazioni di Categoria più rappresentative nel territorio.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e pubblicata sul sito del Comune.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
SANDRO PARCAROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.